



CITTA' DI PINETO

Provincia di Teramo

Comune promotore di pace – libero da armi nucleari

INTESA

PER LA RIDUZIONE DI LAVORO LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI DEL PERSONALE ADIBITO A TURNI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CCNL DEL 1/4/1999

Premesso che:

- L'art. 22 del CCNL dell' 01.04.1999 prevede che per il personale che opera con orario, su più turni, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali e l'ampliamento dei servizi all'utenza, possa essere applicata una riduzione dell'orario di lavoro fino a raggiungere un orario di 35 ore settimanali, ipotizzando che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della riduzione di orario siano controbilanciati con equivalenti riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche agli assetti organizzativi nelle funzioni interessate, salvo verifica da parte del servizio di controllo interno o dei nuclei di valutazione cui compete certificare che le riduzioni di orario applicate vengano adottate nei termini contrattuali;
- Come espressamente indicato dall'art. 22, l'obiettivo contrattuale è quello di favorire l'adozione, di una organizzazione del lavoro basata su turni di lavoro giornalieri o plurisettimanali assicurando contemporaneamente sia un minor carico per gli operatori sia il miglioramento/mantenimento del servizio fornito ai cittadini dai predetti rispetto quello assicurato con l'organizzazione dei Servizi preesistente, riducendo se possibile le prestazioni straordinarie;
- La medesima clausola contrattuale, riconoscendo che l'organizzazione del lavoro su turni è più disagiata del lavoro ad orario fisso, consente solo ai dipendenti coinvolti in tale processo una riduzione dell'orario di lavoro per un massimo di un'ora settimanale, purché questo non penalizzi l'utenza;
- Lo stesso CCNL prevede comunque che tale organizzazione per turni articolati su 35 ore settimanali, sia bilanciata da una corrispondente riduzione delle prestazioni straordinarie ovvero da modifiche di organizzazione che possano idoneamente compensare il maggior costo indotto dal nuovo orario, esprimendo in modo chiaro ed esplicito condizioni di base specifiche per l'applicazione dell'art. 22, a cui è necessario conformare l'accordo integrativo decentrato che si va a sottoscrivere;

Vista la proposta di strutturazione del servizio di Polizia locale ai fini dell'organizzazione dell'orario di lavoro su 35 ore settimanali per il personale turnista presentato dal Comandante della Polizia Locale del Cerrano, prot. n. 2470 del 25.09.2013;

Vista la relazione tecnica illustrativa prot. n. 3497 del 6 marzo 2014 a firma del Responsabile del Personale e del Comandante del corpo della Polizia Locale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico con nota del 13 marzo 2014;

Vista la verifica, datata 20 marzo 2014, effettuata dal Nucleo di Valutazione con cui certifica che le riduzioni di orario di lavoro a 35 ore settimanali applicate con il

Amelina

est

[Handwritten signatures]

presente accordo sono state adottate nei termini previsti dall'art. 22 del C.C.N.L. 1.4.1999 ed è coerente con gli impegni assunti dall'ente.

le parti concordano

quanto segue:

1. Beneficerà della riduzione da 36 a 35 ore settimanali ordinarie il personale dell'area di vigilanza che, presente in servizio, assicurerà con le sue prestazioni in turnazioni la copertura dell'arco orario minimo di continuità dei servizi in alternanza giornaliera e settimanale.

2. La riduzione d'orario viene realizzata secondo le seguenti modalità:

- l'orario di servizio viene programmato su sette giorni alla settimana con prestazione di sei ore giornaliere;
- il giorno di riposo settimanale non è necessariamente coincidente con la giornata festiva;

- per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata il dipendente matura un credito orario di 10 minuti; ogni trentacinque giorni di servizio prestato e sulla base dei crediti accumulati, il dipendente matura il diritto ad una giornata di riposo compensativo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo a quello di maturazione. I riposi compensativi non matureranno nei periodi di assenza dal servizio del dipendente.

- I riposi compensativi saranno di norma fruitivi entro 30 giorni dalla maturazione *anche autorizzate dal dipendente* previa autorizzazione del Comando e, comunque, dovranno essere totalmente usufruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese di febbraio dell'anno successivo di riferimento.

- in nessun caso sarà possibile procedere al pagamento sostitutivo dei riposi compensativi in argomento.

3. L'applicazione della riduzione oraria viene effettuata comunque in modo da garantire:

- il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la coerenza con le linee strategiche dei servizi individuate dai competenti organi dell'Ente;
- i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi all'utenza esterna ed interna;

4. A seguito della riduzione dell'orario settimanale a 35 ore per il personale che opera su turni il divisore mensile di 156, previsto dall'art. 52 del C.C.N.L. del 14.09.2000 per la individuazione della retribuzione oraria, viene rideterminato a 152,00.

Pineto, li 01 APRILE 2014

La parte pubblica

RSU CGIL

la parte sindacale

Vincenzo Benamer
Alfonso
Cesare
Q
OO

[Handwritten signature]

Vincenzo Benamer
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Di CAP
[Handwritten signature]

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.